

DIRETTIVA 2000/73/CE DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2000****che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dei loro rimorchi ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,vista la direttiva 93/92/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 93/92/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 92/61/CEE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 92/61/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano a tale direttiva.
- (2) L'evoluzione tecnica consente ora di adeguare al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE. Per il buon funzionamento del sistema di omologazione completa, è quindi necessario precisare o integrare alcune prescrizioni della direttiva in questione.
- (3) A tal fine, occorre specificare che i dispositivi di illuminazione omologati per i veicoli delle categorie M₁ e N₁ conformemente alle direttive applicabili possono essere installati anche sui veicoli a motore a due o tre ruote. Il testo di alcuni punti delle versioni in lingua inglese e neerlandese deve essere allineato ai punti corrispondenti delle altre versioni linguistiche. È inoltre necessario consentire l'installazione facoltativa di proiettori fendinebbia anteriori, luci posteriori per nebbia, proiettori di retromarcia e segnalazione d'emergenza sui ciclomotori a tre ruote e sui quadricicli leggeri, nonché completare la direttiva 93/92/CEE con le prescrizioni relative all'installazione di tali luci.
- (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati da II a VI della direttiva 93/92/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli Stati membri non possono:

- negare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,
- negare l'immatricolazione e vietare la vendita o l'immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote,

per motivi riguardanti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se le prescrizioni della direttiva 93/92/CEE, come modificata dalla presente direttiva, sono rispettate.

2. A decorrere dal 1° luglio 2002, gli Stati membri devono negare l'omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, per motivi riguardanti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se le prescrizioni della direttiva 93/92/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono rispettate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.⁽²⁾ GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 311 del 14.12.1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

I. L'allegato II è modificato come segue:

- a) [Riguarda esclusivamente la versione in lingua inglese.]
- b) Il punto 5 è sostituito dal seguente:
- «5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i motocicli conformemente alla direttiva 97/24/CE o omologati per i veicoli delle categorie M₁ e N₁ conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui ciclomotori».
- c) Il punto 6.7.5 è sostituito dal seguente:
- «6.7.5. *Orientamento*: l'asse di riferimento dei catadiottri deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo e orientato verso l'esterno. I catadiottri situati nella parte anteriore possono muoversi in funzione dell'angolo di sterzata».

II. L'allegato III è modificato come segue:

- a) Il punto 2 è completato come segue:
- «2.5. proiettore fendinebbia anteriore,
2.6. luce posteriore per nebbia,
2.7. proiettore di retromarcia,
2.8. segnalazione d'emergenza».
- b) Il punto 5 è sostituito dal seguente:
- «5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i motocicli conformemente alla direttiva 97/24/CE o omologati per i veicoli delle categorie M₁ e N₁ conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui ciclomotori a tre ruote e sui quadricicli leggeri».
- c) Il punto 6.5.3.1, ultimo trattino, è sostituito dal seguente:
- «— i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm; tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza massima del veicolo è inferiore a 1 300 mm.»
- d) Il punto 6 è completato come segue:
- «6.11. *Proiettore fendinebbia anteriore*
6.11.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.7.1 a 6.7.11 dell'allegato VI.
6.12. *Luce posteriore per nebbia*
6.12.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.8.1 a 6.8.11 dell'allegato VI.
6.13. *Proiettori di retromarcia*
6.13.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.9.1 a 6.9.10 dell'allegato VI.
6.14. *Segnale di emergenza*
6.14.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.10.1 a 6.10.4 dell'allegato VI».

III. L'allegato IV è modificato come segue:

- a) il punto 5 è sostituito dal seguente:
- «5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i veicoli delle categorie M₁ e N₁ conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui motocicli».
- b) [Riguarda esclusivamente la versione in lingua inglese.]

IV. L'allegato V è modificato come segue:

- il punto 5 è sostituito dal seguente:
- «5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i veicoli delle categorie M₁ e N₁ conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui motocicli con sidecar».

V. L'allegato VI è modificato come segue:

a) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i veicoli delle categorie M₁ e N₁ conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui tricicli».

b) [Riguarda esclusivamente la versione in lingua olandese.]

c) il punto 6.5.3.1, ultimo trattino, è sostituito dal seguente:

«— i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm; tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza massima del veicolo è inferiore a 1 300 mm».

d) [Riguarda esclusivamente la versione in lingua olandese.]
